
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione agli atti esecutivi: inoperatività della sospensione dei termini nel periodo feriale e termini per impugnare; termini per ricorrere in cassazione

Per le controversie di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92. Detta inoperatività, riferendosi la norma alla natura della lite, vale per ogni fase del processo, incluse le impugnazioni.

Va ribadito che in tema di impugnazioni, la modifica dell'[art. 327 c.p.c.](#), introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1 predetta Legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

Per pubblicazione della sentenza ex [art. 327 c.p.c.](#) si intende, ai sensi dell'[art. 133 c.p.c., comma 1](#), la data del suo deposito in cancelleria. Pertanto, ai fini del decorso del termine c.d. lungo per impugnare, non rileva la data della comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dello stesso [art. 133 c.p.c., comma 2](#).

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 23.2.2016, n. 3549

...omissis...

Il ricorso è inammissibile per tardività.

Al riguardo, va rilevato che per le controversie di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92.

Detta inoperatività, riferendosi la norma alla natura della lite, vale per ogni fase del processo, incluse le impugnazioni, legittimando pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (per l'affermazione del principio, tra le innumerevoli, si veda, da ultimo, Cass., 9 aprile 2015 n.7115; Cass., 12 febbraio 2015 n.2749; Cass., 22 ottobre 2014 n.22484; con specifico riferimento alla non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass., 20 maggio 2015 n. 10252; Cass., 25 febbraio 2015 n. 3889; Cass., 25 febbraio 2015 n. 3858; Cass., 3 febbraio 2015 n. 1892; Cass., 5 dicembre 2014 n. 25827).

Non è controverso che il processo abbia avuto ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi proposta xxx 2010, nell'ambito di procedure esecutive riunite e relativa all'aggiudicazione del lotto n. 2 in capo a xxxxxxxxxxxxxxx

Del rimedio oppositivo si è avvalso quest'ultimo, mediante richiamo ed applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ.. Per di più, la qualificazione della sua azione in termini di opposizione agli atti esecutivi si rinviene esplicitamente nella sentenza impugnata.

Ne segue l'inoperatività della sospensione dei termini nel periodo feriale, in forza delle norme sopra menzionate.

La sentenza oggetto della presente impugnazione, non notificata, è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 18 agosto 2013; ne deriva che il ricorso per cassazione, spedito per le notificazioni in data 25 mano 2014, risulta proposto dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*.

In merito a quest'ultimo s'impongono le seguenti precisazioni.

Quanto all'interpretazione da darsi alla modifica apportata all'art. 327 cod. proc. civ., va richiamato il precedente costituito da Cass. n. 19943/14, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 6007/12, secondo il quale "In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1 predetta Legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio." (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 17060/12, ord. n. 15741/13).

L'interpretazione appena richiamata della L. n. 69 del 2009, art. 58 in riferimento all'art. 327 cod. proc. civ., va qui ribadita, senza che rilevi nel caso di specie il contrasto che si è determinato in punto di individuazione della data di instaurazione

del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ricorso in opposizione riguarda un'ordinanza emessa il 13 settembre 2010. Il giudizio di opposizione agli atti perciò risulta iniziato dopo il 4 luglio 2009, sia che si consideri la data del 4 aprile 2011, in cui è stato introdotto il giudizio di merito (in applicazione del principio di cui a Cass. ord. 12 dicembre 2012 n. 22838, con la quale si è affermato che "nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un provvedimento privo del carattere della definitività e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., bensì quello in cui è stato intrapreso il relativo giudizio di merito"), sia che si abbia riguardo alla data di deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione (in applicazione del principio di cui a Cass. 7 maggio 2015 n. 9246 con la quale si è affermato che "nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla modifica apportata all'art. 327 cod. proc. civ. dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria del corrispondente procedimento, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2").

Così stabilito che il termine da applicare è quello di sei mesi, la sua decorrenza è fissata "dalla pubblicazione della sentenza", ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 1, ultimo inciso, che sul punto non è stato modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

Per pubblicazione della sentenza si intende, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., comma 1, la data del suo deposito in cancelleria. Pertanto, ai fini del decorso del termine c.d. lungo per impugnare, non rileva la data della comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dello stesso art. 133 c.p.c., comma 2.

Trattasi di interpretazione letterale della norma che, così come già affermata per il testo originario dell'art. 327 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass. n. 26402/14, per la quale "l'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poichè l'ampiezza del termine (nella specie annuale, secondo la formulazione della norma vigente "ratione temporis") consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio"; cfr., nello stesso senso, già Cass. n.3251/07), ben può essere ribadita con riferimento al testo novellato, che prevede un termine inferiore all'anno, ma pur sempre tanto ampio da consentire l'esercizio del diritto di difendersi con l'impugnazione.

Poichè non rileva la data di comunicazione (indicata in ricorso nel 25 settembre 2013) ma la data di pubblicazione della sentenza (del 18 agosto 2013), il ricorso, notificato il 25 marzo 2014, va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei rapporti tra ricorrente e xxxxxx

Sussistono giuste ragioni di compensazione nei rapporti tra il ricorrente e la Banca xxxxxx eseguiti.

Avuto riguardo all'epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo complessivo di Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge, in favore di xxxxxxx solido tra loro. Compensa le spese nei confronti della Banca xxxxxxx.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

La Nuova Procedura Civile